

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5796 del 21/10/2024
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: LIZZANO IN BELVEDERE (BO) TITOLARE: CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC CODICE PRATICA N. BO22A0057
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6047 del 21/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: LIZZANO IN BELVEDERE (BO)

TITOLARE: CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC

CODICE PRATICA N. BO22A0057

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta al Prot.n. PG/2022/128936 del 04/08/2022 (pratica n. BO22A0057) e successiva integrazione al Prot. n. PG/2022/167464 del 12/10/2022 con le quali la ditta **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC (gestore utilizzatore del Rifugio Duca degli Abruzzi) C.F.:** 03018950364, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente, in comune di Lizzano in Belvedere (BO), **per gli usi alimentari e l'alimentazione dei bagni: lavandini, docce e sanitari (WC),** con una portata massima di **0,03 l/s**, per un volume annuo massimo di prelievo di **1051 mc** mediante manufatto di captazione di sorgente costituito da un tubo di drenaggio nella parete rocciosa,

ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 55 mappale 85 del NCT del comune di Lizzano In Belvedere (BO), di proprietà della regione Emilia Romagna Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti ;

considerato che:

- la domanda è stata presentata per regolarizzare un prelievo già in essere;

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di derivazione sono assimilati a:

- "Igienico ed Assimilati" di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della L.R. n.3/1999, come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'alimentazione di vasi sanitari (WC);
- "Uso Consumo Umano" di cui all'Art. 152, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. n.3/1999 e ss.mm.ii., per quanto riguarda tutti gli altri usi richiesti;

- che ai fini del calcolo del canone di concessione si applica il canone più elevato tra quelli richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001; nella fattispecie l'uso "igienico e assimilati";

dato atto che in data 11/10/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 316 in data 26/10/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

dato atto della nota trasmessa dal Settore Patrimonio, Logistica, Sicurezza e Approvvigionamenti della Regione Emilia Romagna che chiarisce che l'area in cui è ubicata la derivazione sorgentizia risulta attualmente oggetto di

convenzione Rep. n. 409 con L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

considerato che la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto:

- del Nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, rilasciato con atto n. 245 del 04/11/2022 e acquisito agli atti in data 04/11/2022, con Prot. n. PG/2022/181513, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- il prelievo dovrà essere discontinuo, prelevando solo per quanto necessario a caricare i serbatoi di servizio e lasciando che la fonte almeno parzialmente possa defluire, come avverrebbe naturalmente, nella zona di captazione nei momenti in cui non è necessaria alla struttura;
- dovrà essere installato un contatore misuratore in corrispondenza del prelievo o nei pressi del rifugio, prima della sua distribuzione: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**)

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2022/142764 in data 01/09/2022 all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che, pertanto tale parere si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

dato atto, per quanto concerne l'uso "consumo umano":

- del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), acquisito agli atti in data 11/11/2022 con Prot. n. PG/2022/185546, ai

sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della richiesta effettuata dall'amministrazione all'AUSL competente del rilascio del parere di conformità ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 con lettera Prot. n. PG/2022/142764 del 01/09/2022;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal richiedente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel *corpo idrico montano* "M. Marmagna - M. Cusna - M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli", codice 6050ER-LOC1-CIM;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, comporta un rischio ambientale (**repulsione**) per impatto lieve e assumendo, in via cautelativa, una criticità elevata in assenza di dati di sito specifico, per cui può diventare compatibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti;

dato atto che con il verbale n. B023V0002 del 12/01/2023, agli atti con PG/2023/5688 del 12/01/2023 è stato contestato alla ditta richiedente il prelievo da sorgente effettuato senza titolo di concessione dall'anno 2005, per una portata di 10 l/min e un volume annuo di 650 mc/anno;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 195,00;

- del canone di concessione per l'anno corrente **2024**, pari ad € 191,23;

- dei canoni pregressi di concessione per le annualità 2019 - 2023, per un importo di € 1469,62, con esclusione degli anni dal 2005 al 2018 essendosi il concessionario avvalso per questi ultimi dell'eccezione di prescrizione;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, di cui si richiamano in particolare le seguenti:

- *i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente anche all'amministrazione concedente tramite PEC aoobo@cert.arpa.emr.it;*
- *di effettuare un controllo annuale della qualità dell'acqua ad uso consumo umano mediante raccolta di campioni d'acqua nel punto di prelievo e nel punto di distribuzione da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato e di trasmettere alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente le analisi di laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento;*

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 18/10/2024 (assunta agli atti al prot. PG/2024/188949 del 18/10/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC** C.F.: 03018950364, **la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da sorgente**, in comune di Lizzano in Belvedere (BO), sul terreno identificato catastalmente al foglio 55, mappale 85, ad uso consumo umano e uso igienico

ed assimilati (alimentazione vasi sanitari WC), **alle seguenti condizioni:**

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di **0,03 l/s**, e volume annuo massimo di **1051 mc**;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, rilasciato con atto n. 245 del 04/11/2022 ed acquisito in data 04/11/2022, con Prot. n. PG/2022/181513 che costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione **(Allegato 1)**;

4) di stabilire che il **canone annuale** per gli usi concessi, di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, **è fissato in € 191,23= per l'anno 2024**, corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi concessi, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del R.R. 41/2001, **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario **ha corrisposto i canoni pregressi e l'indennizzo** per l'utilizzo della risorsa senza titolo **per gli anni 2019 - 2023** così come quantificati ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009 per un totale di **€ 1.469,62**, con esclusione degli anni 2005 - 2018, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile, **versati anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, a:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Distretto Appennino Bolognese;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli Ubaldo Cibir;

17) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali
firma il titolare dell'incarico
di funzione delegato

Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente rilasciata alla ditta **CROCUS DI TABANELLI ANTONIO E C. SNC** C.F. 03018950364:

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A)** Il prelievo avviene dal corpo idrico montano "M. Marmagna - M. Cusna - M. Cimone - Corno alle Scale - Castiglione dei Pepoli", codice *6050ER-LOC1-CIM* mediante un manufatto di captazione di sorgente sul terreno censito nel NTC del comune di Lizzano in Belvedere (BO) al Foglio 55, mappale 85 nel punto di coordinate geografiche X: 646256 Y: 887036, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B)** Il manufatto di captazione di sorgente è costituito da un tubo di drenaggio che convoglia le acque all'interno di una vasca di acciaio inox di dimensioni 100x40x40 cm. La vasca è divisa in due parti da uno stramazzo: quella di monte di sedimentazione e quella di valle dalla quale le acque fuori escono per gravità mediante due fori distinti appoggiati sul fondo. Dai fori dipartono due tubazioni di diametro un pollice di cui una convoglia le acque verso una cisterna ubicata in prossimità del Rifugio Duca degli Abruzzi e dalla quale vengono prelevate per le utilizzazioni; l'altra verso la Capanna del Sasseto, inutilizzate. La parte di valle della vasca di accumulo è dotata di sistema di troppo pieno costituito da tubo con sommità sfiorante che si eleva dal fondo per alcuni cm al di sopra dei fori delle tubazioni di adduzione.
- C)** il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,03 l/s**, per un volume massimo di **1051 mc/anno**.
- D)** Le acque sono utilizzate **per gli usi alimentari e l'alimentazione dei bagni: lavandini, docce e sanitari (WC)**. Tali usi sono assimilabili a:
- uso *"igienico e assimilati"*, di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, per quanto riguarda l'uso alimentazione di vasi sanitari (WC);

- uso "consumo umano", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. b), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. per quanto riguarda tutti gli altri usi;

E) Il monitoraggio dei volumi derivati avviene tramite contatore volumetrico;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale** rilasciato con atto n. 245 del 04/11/2022 di cui si richiamano le seguenti:

- a) il prelievo dovrà essere discontinuo, prelevando solo per quanto necessario a caricare i serbatoi di servizio e lasciando che la fonte almeno parzialmente possa defluire, come avverrebbe naturalmente, nella zona di captazione nei momenti in cui non è necessaria alla struttura;
- b) dovrà essere installato un contatore misuratore in corrispondenza del prelievo o nei pressi del rifugio, prima della sua distribuzione: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it);

e trasmesso in allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- c) i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente anche all'amministrazione concedente tramite PEC aoobo@cert.arpa.emr.it. Per semplicità amministrativa le comunicazioni ad ARPAE e all'Ente Parco dovranno avvenire contestualmente entro il 31 marzo di ogni anno;
- d) di effettuare un controllo annuale della qualità dell'acqua ad uso consumo umano mediante raccolta di campioni d'acqua nel punto di prelievo e nel punto di distribuzione da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato e di trasmettere alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente le analisi di laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento;
- e) Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche,

modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.